

ACCORDO DI COOPERAZIONE PER LA FORNITURA DI SERVIZI MEDICI E SANITARI SOTTOSCRITTO DA:

DA UNA PARTE: La **Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos, S.A.** , nella sua forma abbreviata **CSMC, S.A.**, una società commerciale con capitale totalmente cubano, con sede legale in Calle 44, numero 502, tra la 5ta Avenida e la 5ta A, Municipio di Playa, provincia dell'Avana, Repubblica di Cuba; costituita con atto notarile numero 366, datato 11 ottobre 2011, davanti alla Dott.ssa Leidis Marian Abreu Socorro, con modifica statutaria di cui all'atto notarile numero 394, datato 17 settembre 2015, davanti alla signora Leila Fernández Aguilar, entrambe del Notariato Speciale del Ministero della Giustizia della Repubblica di Cuba, atti registrati nel Registro Mercantile dell'Avana al Libro delle Società del Capitale Totalmente Cubano, Volume XXVIII, Foglio 120, Foglio 38, Prima Immatricolazione del 13 ottobre 2011; con Codice ricevuto dall'Ufficio Nazionale di Statistica e Informazione (ONEI) numero 60598, Licenza di operare in valute G1199680001; con numero di identificazione (NIT) 30001869140 nel registro dei contribuenti dell'amministrazione fiscale; rappresentata in questa legge Dr. Yamila Ramona de Armas Águila, con delibera numero 20/21 dell'Assemblea generale degli azionisti, datata 30 giugno 2021, nella sua qualità di Presidente della Società e dal Dr. Víctor Ernesto Felipe Tamayo, Vice Presidente delle Imprese, nominato con delibera numero 35/18, del 12 luglio 2018, l'Assemblea generale degli azionisti della Società; di seguito denominata **CSMC, S.A.**

E D'ALTRA PARTE: La **Regione Calabria**, istituita dalla Costituzione della Repubblica Italiana, con domicilio in Viale Europa - Germaneto, (CZ) Repubblica Italiana, rappresentata nel presente documento dal **Presidente, Dott. Roberto Occhiuto**, e a sua volta, Commissario ad Acta per la Sanità Regionale e l'emergenza sanitaria, di seguito denominata **Regione Calabria**.

Riconosciute, congiuntamente nel presente strumento, le **Parti**.

Le **Parti**, consapevoli che la salute è un diritto dei popoli e determinate a rafforzare i loro legami di amicizia e collaborazione basati sui principi di uguaglianza e di mutuo vantaggio, riconoscono la capacità giuridica e la rappresentanza con cui concorrono nella presente legge e decidono di firmare il presente Accordo quadro di cooperazione per la fornitura di servizi medici e sanitari, secondo i seguenti termini e condizioni:

PREMESSE:



PRIMA: Che nel 2020, nell'ambito dell'Emergenza Sanitaria affrontata dalla Repubblica Italiana, nel quadro della pandemia da parte del virus SARS-COV-2 (COVID-19), un gruppo di operatori sanitari cubani ha fornito servizi nelle Regioni Lombardia e a Torino, con impatti positivi sulla salute della popolazione italiana.

SECONDA: Prendendo in considerazione l'esperienza accumulata dalle attività di cura assunte dagli operatori sanitari cubani e le relazioni di cooperazione e scambio tra i due paesi. È nell'interesse della Regione Calabria garantire l'erogazione dei servizi sanitari, con l'obiettivo di promuovere l'accesso alla popolazione residente in quel territorio su base continuativa, considerando il quadro epidemiologico regionale, con particolare riferimento alle tendenze dell'epidemia di COVID-19 in corso e a quelle attese nel medio periodo.

TERZA: che, per questo motivo, la Regione Calabria, al fine di garantire la regolare erogazione dei servizi sanitari, in modo ordinario e rispondere alle maggiori esigenze generate dalla pandemia di COVID-19, ha necessità di avvalersi di operatori sanitari di diverse specialità, in conformità alle disposizioni normative di emergenza emanate in deroga alle condizioni e ai termini che ordinariamente regolano la validità dei titoli degli operatori sanitari ottenuti, in Paesi extra UE, nonché l'attività di medici e sanitari in relazione alle esigenze e caratteristiche espresse dell'attività lavorativa nelle Pubbliche Amministrazioni da parte di soggetti non residenti in Italia o nei Paesi dell'Unione Europea;

QUARTA: Che CSMC, S.A. , è in grado e disponibile ad offrire tali servizi, attraverso distacco internazionale, di medici e operatori sanitari, nell'interesse di collaborare con la Regione Calabria per soddisfare le esigenze di assistenza sanitaria.

CLAUSOLE

I. OGGETTO DEL CONTRATTO

1.1 Lo scopo del presente Accordo quadro è la fornitura da parte di CSMC, S.A., di servizi medici e sanitari, attraverso la partecipazione di professionisti e tecnici sanitari cubani, specialisti in vari profili, di seguito, professionisti sanitari cubani, appartenenti al sistema sanitario cubano, attraverso distacco internazionale, per le esigenze della popolazione del territorio italiano. In cambio, la Regione Calabria pagherà la corrispondente remunerazione per i servizi ricevuti in conformità con le disposizioni delle Parti ai rispettivi contratti specifici da firmare per l'esecuzione del presente Accordo.

1.2 Il periodo di esecuzione del presente Accordo sarà di due anni (2) equivalenti a ventiquattro (24) mesi, conteggiati dalla data di effettivo inizio della fornitura dei servizi concordati.

1.3 Il numero di operatori sanitari cubani considerati partecipanti al presente Accordo quadro sarà inizialmente di centotrentasette (137) medici specialisti, che saranno gradualmente incorporati fino al completamento della cifra di quattrocentonovantasette (497), in corrispondenza della disponibilità di professionisti da parte della CSMC S.A.

II. AMBITO DI APPLICAZIONE

I servizi medici e sanitari concordati nel presente Accordo quadro saranno forniti nella Regione Calabria da operatori sanitari cubani, che forniranno assistenza medica e sanitaria ai cittadini di questa o di qualsiasi altra origine che risiedono o si trovano nel territorio di quel paese, secondo gli standard, i protocolli e i regolamenti della Repubblica Italiana e i principi e l'etica professionale della Sanità Pubblica Cubana.

III. OBBLIGHI DELLE PARTI

3.1 CSMC, S.A., si impegna a:

- a) Garantire che gli operatori sanitari cubani selezionati dalla CSMC, S.A., abbiano liberamente espresso la loro volontà di partecipare all'adempimento dell'oggetto del presente Accordo quadro;
- b) garantire che gli operatori sanitari cubani possiedano le qualifiche e i titoli ottenuti nella Repubblica di Cuba, per l'esercizio dei servizi concordati, in conformità con la legislazione in vigore in entrambi i paesi;
- c) assicurare che gli operatori sanitari cubani abbiano le competenze e l'esperienza professionali appropriate e necessarie per l'esercizio delle attività di cura;
- d) fornire alla Regione Calabria la documentazione attestante i requisiti di qualificazione per la professione sanitaria, nonché ogni altra documentazione necessaria per la predisposizione delle procedure amministrative per la regolarizzazione degli operatori sanitari, in conformità alla normativa vigente in materia di circolazione, soggiorno e lavoro dei cittadini al di fuori dell'Unione Europea nel territorio della Repubblica Italiana;
- e) informare e garantire che gli operatori sanitari cubani rispettino le leggi, i costumi, le abitudini e le tradizioni della Repubblica Italiana;
- f) fornire i servizi concordati usualmente per 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, in giornate lavorative di otto (8) ore al giorno, compresa una guardia di ventiquattro (24) ore per ogni settimana;
- g) garantire la sostituzione degli operatori sanitari cubani con cambiamenti o sostituzioni con personale analogamente qualificato indipendentemente dalla ragione che ne determini la necessità;
- h) assumere il costo del biglietto aereo per tornare alla Repubblica di Cuba del professionista sanitario cubano che commette qualsiasi infrazione disciplinare che lo richieda, secondo le disposizioni legali di entrambi i paesi;
- i) designare il Coordinatore degli operatori sanitari cubani nella Regione Calabria, come rappresentante legale di CSMC, S.A., in Italia e il team di coordinamento da determinare a tempo

debito;

- j) il legale rappresentante avrà l'obbligo di registrare la rappresentanza di **CSMC, S.A.**, in Italia presso il Registro delle Imprese, sede di Catanzaro, quale formalità obbligatoria;
- k) garantire agli operatori sanitari cubani ferie annuali retribuite a Cuba di trenta (30) giorni, nel periodo determinato da entrambe le parti, senza pregiudicare il servizio concordato.

3.2 La Regione Calabria si impegna a:

- a) Individuare gli operatori sanitari cubani sulla base dei *Curricula* forniti dal **CSMC, S. A.**;
- b) Farsi carico dell'ottenimento delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente della Repubblica Italiana per l'ingresso, il soggiorno e il lavoro di cittadini non appartenenti all'Unione Europea; quali: visto, residenza, permesso di lavoro, tra gli altri; comunicare al **CSMC, S.A.**, la documentazione necessaria per questo scopo;
- c) assumere i costi di trasporto internazionale e nazionale di professionisti sanitari cubani nella Repubblica Italiana, per le vacanze durante l'esecuzione del presente Accordo, per l'inizio e la conclusione dei servizi forniti, nonché quelli derivati dal ritorno a Cuba per partenza temporanea o definitiva a causa di malattia o morte, in quest'ultimo caso le spese per la preparazione e il trasferimento saranno coperte dell'organismo nel suo paese d'origine, con l'accompagnamento della persona designata da **CSMC S,A**;
- d) Garantire il pagamento per la fornitura di servizi, in conformità con i termini e le condizioni concordate nella Quarta Clausola del presente Accordo, esente da qualsiasi imposta o tributo in vigore nel paese;
- e) Pagare in anticipo il rimborso spese forfettario, [successivamente specificato all'art. 4.2.], agli operatori sanitari cubani, all'arrivo nella Repubblica Italiana, per garantire le condizioni di vita e di cibo; i pagamenti successivi saranno eseguiti entro i primi dieci (10) giorni del mese successivo alla fine del mese da pagare, esenti da qualsiasi tassa o tributo in vigore nel paese;
- f) garantire alloggio, mobili e servizi necessari agli operatori sanitari cubani (mobili, elettrodomestici, utensili da cucina, biancheria, acqua, elettricità, internet, gas, telefono, aria condizionata, computer), in conformità con le condizioni del luogo in cui svolgono le loro attività;
- g) garantire agli operatori sanitari cubani i mezzi di protezione individuale della salute e gli strumenti e le risorse necessarie, secondo gli standard internazionali durante l'esecuzione e lo sviluppo dei servizi concordati, per l'adeguata fornitura secondo la specialità;
- h) assicurare cure mediche e stomatologiche gratuite agli operatori sanitari cubani, in particolare le emergenze e le urgenze;
- i) fornire un Contratto di Assicurazione per ogni operatore sanitario cubano, con copertura di responsabilità civile, in termini simili alla copertura prevista per i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale. La copertura assicurativa deve essere riconciliata con **CSMC, S.A.** ;

- j) garantire l'accesso alle informazioni, ai media e agli eventi scientifici per gli operatori sanitari cubani, che consentono lo sviluppo di conoscenze basate sulla salute della popolazione;
- k) garantire il godimento da parte degli operatori sanitari cubani delle festività stabilite nella Repubblica di Cuba (1 e 2 gennaio; 1 maggio; 26 luglio; 10 ottobre; 25 dicembre e 31 dicembre) e di quelle fissate nella Repubblica Italiana. Nel caso in cui gli operatori sanitari cubani siano tenuti a lavorare nelle suddette festività, previo accordo tra le Parti e per necessità di servizi, la Regione Calabria fornirà lo stesso trattamento riservato ai professionisti sanitari italiani;
- l) notificare CSMC, S.A. , attraverso il Coordinatore (rappresentante legale), qualsiasi situazione che si presenti in relazione alla disciplina, allo stato di salute o altro degli operatori sanitari cubani. CSMC, SA , applica misure disciplinari, se del caso, conformemente al proprio regolamento disciplinare;
- m) assicurare che gli operatori sanitari cubani, nominati dal CSMC, S. A., non saranno assunti singolarmente nelle strutture sanitarie appartenenti alla Regione Calabria;
- n) designare un rappresentante incaricato di stabilire il coordinamento pertinente con CSMC, S.A., per l'adempimento del presente Accordo;
- o) riconoscere il diritto alle ferie retribuite degli operatori sanitari cubani e il godimento di trenta (30) giorni nella Repubblica di Cuba. Il resto dei giorni di riposo deve essere goduto dall'operatore sanitario cubano nella Repubblica Italiana, salvo autorizzazione delle Parti a recarsi nella Repubblica di Cuba per una grave situazione familiare, nel qual caso i giorni utilizzati saranno i giorni di ferie a cui ha diritto;
- p) farsi carico delle le spese della visita medica degli operatori sanitari all'arrivo nella Regione Calabria, in conformità con le disposizioni vigenti in tale territorio, nonché le spese di soggiorno dell'operatore sanitario cubano che non supera la visita medica fino al suo ritorno nella Repubblica di Cuba;
- q) informare gli operatori sanitari cubani al loro arrivo dalla Regione Calabria dei protocolli, degli standard terapeutici approvati negli standard di trattamento delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, nonché di un corso di miglioramento linguistico, medicina legale e organizzazione del sistema regionale e nazionale, come condizione obbligatoria per l'erogazione dei servizi appaltati;
- r) assicurare l'ubicazione di almeno due operatori sanitari cubani da parte di comuni o istituzioni sanitarie, al fine di assicurare stabilità e prestazioni professionali ottimali, garantendo sempre la necessaria sicurezza e supporto logistico;
- s) facilitare l'apertura del conto bancario individuale degli operatori sanitari cubani all'arrivo nella Regione Calabria;
- t) garantire al Coordinatore (rappresentante legale) del CSMC, S.A., assistenza tecnica e legale, per lo svolgimento delle sue funzioni e delle azioni derivanti dal presente Accordo, attraverso le aree corrispondenti; e

u) fornire uno spazio fisico al Coordinatore (rappresentante legale) del CSMC, S.A., e al team di coordinamento designato, nonché a tutte le strutture amministrative e logistiche necessarie.

3.3 PROCEDURA PER LA CONVALIDA DI FRONTE AL COVID-19 DELLO STATO DI SALUTE DEGLI OPERATORI SANITARI CUBANI.

OBBLIGHI DELLA CSMC, S.A.:

- a) Mostrare alle autorità locali della Regione Calabria il certificato originale del risultato negativo del test PCR eseguito a Cuba a ciascun operatore sanitario cubano, rilasciato dall'Istituto di Medicina Tropicale, appartenente al Ministero della Sanità Pubblica;
- b) assicurare che il personale selezionato per svolgere la propria missione all'estero e pronto a viaggiare sia negativo allo studio PCR e abbia uno stato di salute asintomatico;
- c) rispettare immediatamente all'arrivo nella Regione Calabria l'isolamento sociale sotto stretta sorveglianza delle autorità locali e del capo della Brigata Medica;

OBBLIGHI DELLA REGIONE CALABRIA:

- a) Effettuare lo studio PCR o il test rapido se il protocollo locale lo stabilisce, il giorno dell'arrivo nella Regione Calabria;
- b) verificare il campionamento con la presenza del Capo della Brigata Medica e utilizzando per l'identificazione dei numeri dei campioni e non i nomi degli operatori sanitari cubani;
- c) riportare ufficialmente i risultati dei campioni rilasciando un documento al capo della Brigata Medica cubana;
- d) mantenere il carattere di confidenzialità delle informazioni riguardo i positivi al COVID-19;
- e) garantire l'isolamento nei locali con condizioni adeguate, l'attuazione di protocolli di assistenza sanitaria stabiliti e la fornitura di medicinali al personale positivo alla COVID-19;
- f) definire e informare, in anticipo, il capo della Brigata Medica della struttura medica con le condizioni necessarie per fornire cure mediche specialistiche per i casi con sintomi gravi della malattia;
- g) garantire che il personale sanitario nazionale che si occupa dell'operatore sanitario cubano affetto da COVID-19, sia stato sottoposto a test PCR o test rapidi con risultati negativi e che questo personale si astenga dall'attenzione al personale cubano se presenti sintomi respiratori o febbre.

IV. IMPORTO DA PAGARE E MODALITA' DI PAGAMENTO

4.1 Le Parti convengono che nell'ambito della cooperazione, il valore del presente Accordo quadro sarà determinato dalla somma complessiva degli importi mensili, il cui riferimento è di quattromilasettecento Euro (4700,00 Euro) per i servizi forniti da ciascun professionista mensilmente, che saranno corrisposti dalla Regione Calabria alla CSMC, S.A. , in conformità con la effettiva presenza fisica degli operatori sanitari cubani in ogni periodo di pagamento.

4.2 La Regione Calabria pagherà, per delegazione di pagamento di CSMC, S.A. , milleduecento Euro (1200,00 Euro) mensili ad ogni professionista medico in Italia per il mantenimento e il rimborso delle spese e dei costi fissati forfettariamente, dovendo trasferire a CSMC, S.A., il restante valore di tremilacinquecento Euro (3500,00 Euro).

4.3 I pagamenti di cui ai paragrafi precedenti saranno effettuati esenti da tutte le imposte e le imposte stabilite dalla legge italiana e vigenti nella Regione Calabria, in modo che i beneficiari dei pagamenti ricevano integralmente gli importi. Nel caso in cui, per disposizione della legge italiana, sorgano le esigenze di pagamento di tasse, previdenza sociale obbligatoria o altro vincolo fiscale, la Regione Calabria si assumerà tali costi esonerando espressamente la CSMC, S.A. e gli operatori sanitari cubani da tali obbligazioni di carattere fiscale.

4.4 La Regione Calabria effettuerà il pagamento anticipato del rimborso spese al professionista sanitario cubano all'arrivo nella Repubblica Italiana, al fine di garantirne l'insediamento, l'alimentazione e la creazione di condizioni di vita in quel territorio; i pagamenti successivi saranno eseguiti entro i primi dieci (10) giorni del mese successivo alla fine del mese da pagare.

4.5 Le parti convengono che il meccanismo di pagamento da utilizzare avverrà tramite bonifici bancari; la valuta di contrattazione e pagamento è l'EURO, al tasso di cambio sul sito internet della Banca Centrale Europea (BCE37), tre giorni lavorativi bancari prima dell'esecuzione del bonifico bancario sul conto di seguito indicato:

Beneficiario: CSMC. S.A.

No. account: 0300000005654612

Nome della Banca: Banco Financiero Internacional, S.A. L'Avana

Codice Swift: BFICCUHH

Indirizzo bancario: 5ta. Avenida No. 9009, esquina calle 92, Miramar, Playa, La Habana, Cuba.

4.6. La Regione Calabria invierà immediatamente alla CSMC, S.A., via e-mail, una copia del bonifico bancario (MT103) e del documento fiscale corrispondente ad ogni bonifico effettuato.

4.7 CSMC, S.A., comunicherà alla Regione Calabria, con settantadue (72) ore di anticipo, qualsiasi variazione del conto corrente bancario in cui i pagamenti devono essere diretti in tutto o in parte.

4.8 In nessun caso i bonifici bancari saranno effettuati in dollari USA; né saranno utilizzate banche

statunitensi con sede negli Stati Uniti o altri paesi saranno utilizzate negli Stati Uniti; né banche e filiali con capitale maggioritario statunitense; o filiali di banche di altri paesi situati nel territorio degli Stati Uniti.

4.9 Nel caso in cui i pagamenti che devono essere eseguiti dalla **Regione Calabria** siano effettuati non osservando le condizioni e le modalità concordate, la Regione mantiene l'obbligo di pagamento sino all'avvenuto compimento, essendo esentata **CSMC, S.A.**, dal proseguire con l'esecuzione delle prestazioni mediche concordate.

4.10 Qualora si rendesse necessario ricorrere a prestazione di servizi in orario di lavoro superiori a quanto concordato, la **Regione Calabria** pagherà la differenza per il 50% a **CSMC, S.A.**, e per l'altro 50%, direttamente all'operatore sanitario cubano, per delegazione di pagamento ed a titolo di rimborso spese, il pagamento sarà effettuato secondo gli stessi termini e condizioni concordati nel presente Accordo.

4.11 **Le Parti**, durante l'esecuzione del presente Accordo quadro, possono determinare altre alternative per il rispetto delle disposizioni della presente clausola, che saranno legittimate attraverso un *Addendum* firmato di comune accordo tra **le Parti**.

V. CONFIDENZIALITA'

Le Parti si impegnano a non diffondere, divulgare o rendere pubbliche le informazioni scambiate tra loro o alle quali possono aver avuto accesso ai sensi del presente Accordo quadro, quando tali informazioni non sono di dominio pubblico, a meno che non siano richieste dalla legge o reciprocamente concordate tra loro. L'impegno di riservatezza è valido per due (2) anni dalla data di risoluzione del presente Accordo.

Nel caso di informazioni verbali considerate come confidenziali, devono essere contenute e riportate in qualche supporto materiale con la legenda "confidenziale". La parte che riceve le informazioni si impegna a non consentire a nessun'altra persona fisica o giuridica di copiare, riprodurre o divulgare con qualsiasi mezzo, in tutto o in parte, le informazioni classificate come riservate. In virtù di quanto sopra, la parte ricevente si impegna a prendere precauzioni per garantire che tali informazioni riservate non vengano divulgate.

Le Parti convengono che il loro personale e/o qualsiasi persona che, a causa del loro rapporto con le parti, sia a conoscenza delle informazioni riservate, sarà responsabile in solido per danni, perdite e/o qualsiasi altra compromissione derivante dall'uso, dalla distribuzione, dalla riproduzione, dalla divulgazione o da qualsiasi uso improprio che fanno di tali informazioni.

Le Parti non sono obbligate a mantenere la riservatezza delle informazioni che sono o diventano di dominio pubblico, che sono state sviluppate in modo indipendente dalla parte ricevente prima della consegna, che sono evidenti a un tecnico del settore sulla base di informazioni precedentemente disponibili, che devono essere divulgate per effetto di legge o richiesta giudiziaria, nel qual caso la

controparte deve essere informata, il prima possibile, per iscritto, in modo che possa esercitare le azioni legali corrispondenti, nonché fornire le informazioni senza alcuna responsabilità da essa derivata.

VI. VALUTAZIONE DEI RISULTATI

Le Parti valuteranno il risultato del compimento delle previsioni del presente Accordo, una volta terminato il periodo di sei (6) mesi, conteggiato a decorrere dalla data di inizio dei servizi concordati. Altre valutazioni possono essere effettuate a intervalli che le parti concordano reciprocamente.

VII. RECLAMI E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

7.1 Le Parti interpreteranno e applicheranno il presente Accordo in base al principio di Buona Fede. Qualsiasi controversia o reclamo di una parte sarà risolto amichevolmente con l'altra parte. Nel caso in cui non si raggiunga una soluzione immediata, la Parte reclamante deve presentare una nota scritta debitamente motivata, al suo indirizzo legale, per posta raccomandata o personalmente, entro un periodo non superiore a trenta (30) giorni dopo l'emergere della differenza o della violazione rivendicata, rispettivamente. La Parte convenuta risponde, con le stesse modalità e con gli stessi mezzi, entro quindici (15) giorni dalla data di ricevimento di tale reclamo. Trascorso tale periodo, se non è stata ricevuta alcuna risposta, il reclamo si considererà accettato e la procedura di risoluzione delle controversie conclusa.

7.2 Una volta esperita la procedura di conciliazione senza raggiungere un ragionevole accordo, le Parti convengono di sottoporre le loro controversie alla Corte Internazionale di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale (ICC) di Parigi, in qualità di mediatore terzo entro un periodo non superiore a quindici (15) giorni, in base alle sue regole procedurali, con sede a L'Avana, in spagnolo, con la presenza di tre (3) arbitri, di cui due nominati da ciascuna delle Parti e il terzo, con funzioni di Presidente, eletti di comune accordo dagli altri due arbitri nominati, in caso di disaccordo nell'elezione del terzo membro la nomina sarà effettuata dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi. Il diritto sostanziale applicabile alla Accordo quadro è quello del luogo in cui sono erogate le prestazioni sanitarie, ossia il diritto italiano.

7.3 Il ricorso all'arbitrato non limita il ricorso altre forme dirette di risoluzione della controversia (mediazione), che deve essere intesa come valida purché soddisfi gli interessi delle Parti in qualsiasi momento durante il processo.

VIII. CAUSE ESIMENTI DI RESPONSABILITÀ

8.1 Le Parti non sono responsabili per la violazione o l'inadeguato adempimento delle rispettive obbligazioni, quando non sono in grado di compierle per cause di caso fortuito o di forza maggiore, intesi come eventi straordinari imprevedibili o che sono inevitabili, ma al di là della volontà e dell'azione di una o di entrambe le Parti, e che sorgono dopo la firma del presente Accordo.

8.2 Non sarà considerata esimente nessuna disposizione, regolamento, direttiva, ordine o azione, incluso il rifiuto di licenze, di Governi stranieri rispetto a quelli delle parti che in qualsiasi modo

impediscano o tentino di impedire in tutto o in parte il tempestivo e pieno rispetto del presente Accordo quadro non saranno considerati come tali cause o circostanze che modificano gli obblighi derivanti dal presente Accordo quadro.

8.3 In caso di accadimento di qualsiasi evento di forza maggiore o caso fortuito, la Parte interessata nell'adempimento del suo obbligo, deve immediatamente informare per iscritto l'altra Parte dell'evento, debitamente certificato dall'autorità competente, da un'autorità terza del paese in cui si verifica l'evento, rendendo note le informazioni relative alla data di inizio dell'evento prodotto, la possibile durata, natura e conseguenze degli stessi, nonché qualsiasi altro aspetto ritenuto interessante nelle circostanze asserite.

8.4 Se il periodo di forza maggiore o evento fortuito supera ininterrottamente i tre (3) mesi, le Parti si riuniranno e di conseguenza concorderanno tutte le misure, i termini e le condizioni necessarie per la normalizzazione della situazione e mitigarne gli effetti il più rapidamente possibile, altrimenti il legame tra le Parti sarà sciolto di comune accordo.

IX. ENTRATA IN VIGORE E VALIDITÀ

Il presente Accordo quadro entra in vigore dalla data della sua firma e sarà valido per due (2) anni, prorogabile per il periodo deciso dalle parti, mediante *un addendum* firmato dai loro rappresentanti. I contratti di cui alla precedente clausola 1.1. dalla data della loro sottoscrizione. Alla scadenza del periodo di validità, gli obblighi concordati ancora in corso saranno mantenuti in esecuzione, incluso il pagamento del dovuto.

X. RISOLUZIONE, SOSPENSIONE E MODIFICA

10.1 Il presente Accordo quadro potrà essere risolto anticipatamente, durante il suo periodo di validità, con accordo delle Parti o con decisione di una delle Parti, mediante notifica scritta all'altra entro un periodo non inferiore a tre (3) mesi prima della data in cui tale Parte intende che la risoluzione sia effettiva. La proposta unilaterale di risoluzione deve essere presentata da un rappresentante autorizzato, debitamente motivato, presso la sede legale dell'altra Parte, per posta raccomandata o di persona, e può essere determinato da una delle seguenti cause:

- a) Dichiarazione giudiziaria.
- b) Ripetute inadempienze agli obblighi convenuti nella presente Accordo quadro da una delle Parti, senza che sia possibile raggiungere una soluzione amichevole.
- c) Quelle contemplate dalle leggi .

Nel caso di cui alla precedente lettera b), la Parte inadempiente dispone di un periodo di trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione per contrastare l'azione di risoluzione, rispettando gli obblighi che sono in attesa di conformità e che hanno motivato tale azione. In caso contrario, la risoluzione diventerà effettiva alla data proposta.

10.2 L'esecuzione dei servizi contemplati dal presente Accordo può essere sospesa anche parzialmente, con conseguente richiamo di personale sanitario cubano che fornisce servizi ai sensi dello stesso, quando è valutata e notificata da CSMC, S.A., mediante notifica formale scritta alla Regione Calabria, l'esistenza di circostanze eccezionali che lo richiedono, per l'emergere di ragioni sicurezza e integrità fisica del professionista sanitario cubano, mettendolo in pericolo, o la sua presenza a Cuba è richiesta per superiore ordine dello Stato cubano. In tali circostanze, le Parti si scambieranno rapidamente e concorderanno l'esecuzione delle misure logistiche e di sicurezza necessarie per un rapido ed efficiente ritiro dell'operatore sanitario cubano in un'altra regione all'interno del territorio della Repubblica Italiana o nel territorio cubano, a seconda dei casi su richiesta di CSMC, S.A.

La sospensione dei servizi continuerà fino a quando sussisterà la causa che l'ha originata, e fino a quando CSMC, S.A., non comunicherà per iscritto alla Regione Calabria, la possibilità di riprendere la prestazione. Al verificarsi di tale eventualità, le Parti manterranno tutte le forme di comunicazione possibile al fine di adottare misure che consentano la continuità della Accordo quadro, fatto salvo il fatto che ciascuna delle Parti può proporre la cessazione secondo le modalità e i termini stabiliti nel paragrafo 10.1 di cui sopra.

Tale sospensione dovuta a circostanze eccezionali non genererà per le Parti alcun risarcimento, oltre al pagamento dei debiti in sospeso o delle spese del processo di evacuazione del personale.

10.3 Il presente Accordo può essere modificato mediante accordo tra le Parti, mediante Addendum scritto, che ne costituiranno parte integrante e inseparabile, a parità di valore giuridico ed effetti giuridici.

10.4 La risoluzione, la sospensione o la modifica del presente Accordo non esonera le Parti dal pagamento dei debiti in sospeso per i servizi resi, né dalla responsabilità che ne deriva, nonché dal diritto di rivendicarli direttamente o attraverso i mezzi concordati di risoluzione delle controversie.

XI. ALTRI PATTI

11.1 Le Parti mantengono uno scambio diretto per via elettronica per la corretta esecuzione della presente Accordo quadro per mezzo dei seguenti indirizzi elettronici di posta elettronica:

Di CSMC, S.A.: presidente@smcsalud.cu

Per la Regione Calabria: _____

11.2 Per il corretto svolgimento delle attività di cui alla presente Accordo quadro, le Parti designano le seguenti persone responsabili:

Di CSMC, S.A.: Al titolare della Presidenza di CSMC, S.A.

Al Coordinatore (legale rappresentante) nominato da CSMC, S.A.


Per la Regione Calabria: _____

I rappresentanti hanno la funzione di sorvegliare il monitoraggio e l'adempimento degli obblighi assunti dalle Parti della presente Accordo quadro.

11.3 Qualsiasi avviso o notifica con effetti giuridici che viene scambiata tra le Parti durante la durata del presente Accordo, sarà consegnata dal rappresentante personalmente o inviata per posta raccomandata, all'indirizzo legale del destinatario, avendo le Parti di informarsi immediatamente e per iscritto della modifica di uno qualsiasi dei dati necessari per il flusso costante di informazioni tra di loro. La notifica e la comunicazione si considerano ricevute alla data in cui la ricezione della stessa è confermata per iscritto.

11.4 Le Parti, in attuazione del presente Accordo, sottoscriveranno specifici contratti per la definizione delle condizioni e degli aspetti di interesse comune, specificando il numero dei medici specialisti reclutati, la data di arrivo nella Repubblica Italiana, la decorrenza del servizio e dei pagamenti.

E perché così consti, si firma il presente Accordo quadro in quattro originali aventi pari valore, di cui due in lingua spagnola e due in lingua italiana. In caso di differenze nell'interpretazione del presente Accordo, prevarrà la versione in lingua spagnola



Dott.ssa Yamila Ramona de Armas Águila.
Presidente. CSMC, S.A.

Dott. Roberto Occhiuto
Presidente Regione Calabria

Dr. Víctor Ernesto Felipe Tamayo.
Vice Presidente di Business. CSMC, SA